

COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 29/03/2011

INDICE

Art. 1 (Natura e scopo del Registro).....	3
Art. 2 (Soggetti legittimati alla registrazione).....	3
Art. 3 (Istituzione e contenuti del Registro DAT).....	3
Art. 4 (Registrazione delle DAT).....	3
Art. 5 (Revoca e modifica delle DAT).....	4
Art. 6 (Modalità di accesso al Registro).....	4
Art. 7 (Entrata in vigore e modifiche).....	4

Art. 1 (Natura e scopo del Registro)

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto, nell'ambito delle funzioni amministrative riconosciute dall'art. 13 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, nonché in base ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà previsti dallo Statuto comunale, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Registro DAT).
2. Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla registrazione e alla conservazione delle DAT. L'efficacia giuridica delle DAT resta invece soggetta alle eventuali disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 (Soggetti legittimati alla registrazione)

1. Sono soggetti legittimati a presentare richiesta di registrazione, tutti i residenti nel territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non siano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

Art. 3 (Istituzione e contenuti del Registro DAT)

1. Il Servizio competente provvede alla registrazione delle DAT in una banca dati informatica con accesso protetto da password, limitato ai soggetti individuati ai sensi del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice sulla privacy¹.
2. Il Comune non risponde dei contenuti della DAT, limitandosi ad attestare l'esistenza dell'atto eventualmente depositato e la data certa della registrazione.
3. Il Registro DAT contiene l'indicazione, numerata progressivamente sulla base della data di inserimento, dei seguenti dati:
 - a) nome, cognome e dati anagrafici relativi al dichiarante;
 - b) luogo e data in cui è stata resa la DAT e relativo luogo di conservazione;
 - c) nome, cognome e dati anagrafici del fiduciario eventualmente nominato nella DAT;
 - d) nome e cognome del notaio rogante, nonché recapiti dello studio notarile presso cui è stata eventualmente rogata la DAT.

Art. 4 (Registrazione delle DAT)

1. Il dichiarante compila e sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale si evince l'avvenuta redazione della DAT, l'indicazione eventuale dei fiduciari, il nominativo del medico di famiglia, l'autorizzazione all'accesso al documento da parte dei soggetti individuati all'art. 6 (Modalità di accesso al Registro).
2. I fiduciari, se presenti di fronte al funzionario del Comune, sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio completa del numero di iscrizione al Registro.
4. L'istanza di iscrizione nel registro è soggetta all'imposta di bollo.
5. Il dichiarante può anche consegnare in busta chiusa controfirmata la DAT di cui al comma 1, avendone redatta e trattenuta una copia per sé e una per gli eventuali

¹ Deliberazione di Consiglio comunale n. 157 del 28/12/2005.

fiduciari. Sulle buste contenenti la DAT viene apposto il numero di iscrizione al Registro.

Art. 5 (Revoca e modifica delle DAT)

1. Ai fini del presente regolamento ogni decisione in merito all'iscrizione nel Registro e alla DAT può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal dichiarante, secondo le stesse modalità previste dall'art. 4 (Registrazione delle DAT).
2. A seguito di accertamento della morte del dichiarante la registrazione viene automaticamente cancellata a cura del Servizio competente e l'eventuale DAT depositata distrutta.
3. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro, salvo che il dichiarante non lo richieda espressamente.

Art. 6 (Modalità di accesso al Registro)

1. L'accesso al Registro è consentito, oltre che al dichiarante, al medico di famiglia e al fiduciario, qualora sia stato nominato. Inoltre, l'accesso al Registro DAT è consentito al personale medico-sanitario che avrà, per qualsiasi motivo, in cura il dichiarante, nel caso in cui si renda strettamente necessario procedere all'acquisizione della DAT.
2. I soggetti legittimati possono richiedere copia della DAT presso il Servizio competente del Comune, indicando nella richiesta i seguenti dati:
 - a) il proprio nome, cognome, dati anagrafici e la qualifica che, ai sensi del comma 1 del presente articolo, giustifica l'accesso al Registro (fiduciario, medico di famiglia, personale medico-sanitario che ha temporaneamente in cura il dichiarante);
 - b) il nome, il cognome ed i dati anagrafici del soggetto che ha redatto la DAT;
 - c) il motivo per il quale si richiede l'accesso.
3. La richiesta di accesso al Registro da parte dei soggetti autorizzati sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale e contributivo per il richiedente.

Art. 7 (Entrata in vigore e modifiche)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta sua pubblicazione all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi. L'attuazione del Registro è subordinata all'adozione da parte degli organi competenti degli atti organizzativi necessari.
2. Il presente regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.